

Ferie docenti estate 2020

A cura del Centro Studi Nazionale della Gilda degli Insegnanti

Definizione e norme generali

Le ferie sono giornate di astensione dal lavoro garantite al lavoratore dalla legge. Le ferie annuali sono un diritto irrinunciabile del lavoratore dipendente garantito dall'art. 36, comma 3, della Costituzione italiana: *“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”*

Il legislatore ha ritenuto necessario, attraverso un periodo di riposo, tutelare l'integrità fisica, psicologica e di salute del lavoratore dipendente al fine di consentire il recupero psico-fisico del lavoratore che così potrà riprendere in salute la sua attività lavorativa/professionale.

Il diritto costituzionale alle ferie trova la sua applicazione nella normativa di riferimento contenuta nell'articolo 2109 c.c. e nel D. lgs. 66/2003, articolo 10 come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004 il quale dispone che: *«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione».*

Le ferie quindi:

- sono un diritto irrinunciabile;
- non sono monetizzabili (tranne in alcuni casi specifici);
- vanno godute per periodi minimi e continuativi durante l'anno;
- la contrattazione collettiva ne regola la fruizione.

Ferie imposte dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di concordare con il lavoratore il periodo di ferie, anche se solitamente, le prime 2 settimane maturate coincidono quasi sempre con periodi di chiusura aziendale, che è deciso unilateralmente dall'azienda. In ogni caso i periodi feriali imposti dal datore di lavoro devono essere anticipati per iscritto al lavoratore con largo anticipo, per permettergli di organizzarsi in base alle sue esigenze.

Le ferie dei docenti a tempo indeterminato

Restando valide le norme generali della Costituzione e del Codice civile e dei dd.ll.gg.ss citati, le ferie per i docenti a tempo indeterminato sono regolate ai sensi dell'art.13 del CCNL 2006-2009 (riportato esattamente uguale nel CCNL 2016/2018).

Il numero di giorni di ferie in godimento per i docenti a tempo indeterminato da più di 3 anni è di 32 giornate lavorative (CCNL 2006/2009, art. 13, c. 2) comprensive delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Per chi è di ruolo da meno di 3 anni i giorni sono solo 30 (CCNL 2006/2009, art. 13, c. 2) sempre comprensivi delle due giornate di cui sopra.

A questi vanno aggiunte le 4 giornate (festività soppresse) ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Il docente a tempo indeterminato può fruire di 36 o 34 giorni di ferie che a norma dell'art. 13, c. 9, del CCNL vanno chiesti **nei soli mesi di luglio e di agosto** (tranne quanto previsto sempre dal c. 9 per i 6 giorni da fruire nel corso dell'a.s. ma senza oneri per la scuola).

Il docente sceglie i giorni delle ferie

Nel CCNL è previsto che sia il docente a richiedere le ferie al Dirigente scolastico indicando le date nelle quali godere del periodo di riposo, unica limitazione è che devono essere fruiti nei periodi di sospensione delle attività didattiche, quindi dalla fine del mese di giugno o, per chi ha impegni di esami di Stato, non appena ha terminato la propria funzione di commissario o presidente di Commissione. Si evince che i giorni di ferie da fruire a luglio e agosto, potranno essere fruiti nei giorni decisi dal docente e non imposti dall'Amministrazione.

L'interruzione o la sospensione delle ferie

L'art. 13, c. 12 del CCNL 2006/2009 prevede anche il caso che per "motivi di servizio" il Dirigente scolastico, con atto scritto, interrompa e/o sospenda le ferie al docente, **non a tutto il Collegio docenti**. In questo caso il docente è obbligato a riprendere servizio, ma le spese, debitamente documentate, per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie vanno rimborsate da parte dell'Amministrazione. Il rimborso è dovuto anche per le "spese sostenute per il periodo di ferie non goduto" (es. costi per il soggiorno in strutture alberghiere/residence, attività programmate, ecc.).

Nel rispetto delle norme generali, i "motivi di servizio" che giustificano l'ordine di servizio per l'interruzione o la sospensione delle ferie, non possono essere indicati in modo generico. Nell'ordine di servizio scritto il Dirigente scolastico, quale organo competente a disporre la fruizione delle ferie, deve indicare nel dettaglio la motivazione e citare specifici fatti di servizio "eccezionali".

Cosa non può fare il Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico non può con ordine verbale impedire la richiesta delle ferie da parte dei docenti nelle giornate lavorative dei mesi di luglio e agosto.

Non può genericamente e senza motivazione dettagliata e specifica negare le ferie richieste dai docenti nei mesi di luglio e agosto.

Non può altresì imporre a tutto il Collegio docenti di non richiedere (o di rientrare dalle ferie) in assenza di attività programmate per tutto il Collegio nel Piano delle attività nei mesi di luglio e agosto.

Allo stesso modo per eventuali esami di idoneità, integrativi e preliminari deve individuare solo ed esclusivamente i docenti necessari ai quali chiedere, con un ordine di servizio scritto, di interrompere le ferie. Gli stessi maturano il diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non goduto.